

Incentivo per assunzione di giovani genitori	
Incentivo	L'incentivo è di 5.000 euro per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. L'incentivo può essere corrisposto allo stesso datore di lavoro, al massimo, per l'assunzione di 5 lavoratori, per un importo massimo di 25.000 euro
Lavoratori interessati	L'incentivo riguarda i lavoratori iscritti alla «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori». Possono iscriversi alla banca dati i lavoratori che possiedono, al momento di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti: a) età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente al compimento del trentaseiesimo anno di età) b) essere genitori di figli minori (legittimi, naturali o adottivi) oppure affidatari di minori; c) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: • lavoro subordinato a tempo determinato • lavoro in somministrazione • lavoro intermittente • lavoro ripartito • contratto di inserimento • collaborazione a progetto o collaborazione occasionale (mini co.co.co) • lavoro accessorio • collaborazione coordinata e continuativa In alternativa, possono iscriversi i soggetti già cessati da questi stessi rapporti di lavoro presentando, quale ulteriore requisito, la registrazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego. In altri termini, il lavoratore deve avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego. Si rileva che le istruzioni dell'Istituto non prevedono un termine massimo tra la cessazione di questi rapporti di lavoro e l'iscrizione in Banca dati, a condizione che esistano i requisiti previsti. Inoltre, l'iscrizione alla Banca dati è riservata a soggetti che siano o siano stati titolari di queste tipologie "non stabili" di rapporto di lavoro. Non è, invece, prevista l'iscrizione di soggetti che siano stati in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che siano stati licenziati. Per mantenere l'iscrizione alla Banca dati, il soggetto deve mantenere i medesimi requisiti. In particolare, il lavoratore viene cancellato dalla Banca dati nei seguenti casi: 1. compimento dei 36 anni di età; 2. raggiungimento della maggiore età di tutti i minori; 3. cessazione dell'affidamento del minore. In questo solo caso, la cancellazione non avviene in automatico, ma grava sul lavoratore interessato l'obbligo di chiedere la cancellazione; 4. assunzione a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Anche dopo la cancellazione, se si verificano nuovamente le condizioni di iscrizione, lo stesso soggetto può presentare nuovamente la domanda di iscrizione. Il lavoratore interessato si può iscrivere alla Banca dati esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni contenute nel manuale «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori - Guida alla procedura di iscrizione» (allegato n. 3 alla circolare n. 115/2011 e disponibile in allegato). L'iscrizione avviene attraverso i Servizi on line per il Cittadino del sito http://www.inps.it/. L'iscrizione dei lavoratori alla Banca dati è possibile dal 14 settembre 2011, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale di uno specifico comunicato INPS. Di conseguenza, a partire dalla stessa data, sono possibili da parte dei datori di lavoro le assunzioni dei lavoratori iscritti alla Banca dati e la presentazione all'INPS delle relative domande di ammissione all'incentivo
Datori di lavoro beneficiari	Possono essere ammessi all'incentivo i datori di lavoro che siano: • imprese private, incluse le imprese sociali (D.Lgs n. 155/2006);

	- società cooperative. In questo caso, l'incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione di soci lavoratori, a condizione che venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (pieno o parziale). Sono, invece, esclusi dal beneficio i datori di lavoro che siano: - enti pubblici, economici e non economici; - datori di lavoro che non siano imprenditori ai sensi del codice civile. Sulla base delle indicazioni dell'INPS, si ritengono esclusi da questo beneficio i datori di lavoro domestico. Rimarrebbero, inoltre, esclusi altri datori di lavoro che non sono imprese (es. studi professionali), salvo ulteriori chiarimenti da parte dell'Istituto
Assunzioni	Le assunzioni che danno diritto all'incentivo presentano i seguenti requisiti: - sul piano soggettivo, riguardano lavoratori iscritti alla «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori»; - sul piano oggettivo, devono essere assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. L'incentivo spetta anche nel caso in cui il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato sia lo stesso datore di lavoro presso il quale il lavoratore sta svolgendo oppure ha svolto uno dei rapporti di lavoro "non stabili" che danno diritto all'iscrizione alla Banca dati (lavoro a tempo determinato, lavoro a progetto, ecc. - si veda precedente lett. c). L'incentivo, pertanto, spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato con un lavoratore iscritto alla Banca dati
Altre condizioni	Per l'ammissione all'incentivo del datore di lavoro che effettua l'assunzione a tempo indeterminato, devono essere presenti le seguenti condizioni: - al momento di assunzione, il lavoratore deve risultare già iscritto alla Banca dati. I datori di lavoro interessati possono verificare, in via preventiva e indipendente dall'effettiva assunzione, se il lavoratore è iscritto alla Banca dati attraverso il Cassetto previdenziale, con il codice fiscale del lavoratore; - l'assunzione non deve avvenire in attuazione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dalla Legge n. 68/1999; - il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei 6 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale. Il datore di lavoro, inoltre, non deve avere in atto sospensioni oppure riduzioni di orario per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale. Questi divieti non si applicano nel caso in cui la nuova assunzione interessi professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati, sospesi o interessati dalla riduzione di orario; - il lavoratore iscritto alla Banca dati e interessato dall'assunzione non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro oppure da un'impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. L'INPS prevede che il beneficio sia cumulabile con gli altri benefici già previsti dalle norme vigenti. Ad esempio, si ritiene che nel caso in cui il lavoratore iscritto alla Banca dati abbia anche i requisiti per essere assunto, a tempo indeterminato, come lavoratore iscritto alle liste di mobilità, il datore di lavoro avrà diritto sia all'incentivo di 5.000 euro che ai benefici contributivi della durata di 18 mesi previsti dalla Legge n. 223/1991
Risorse	L'incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro che ne abbiano diritto nei limiti delle risorse disponibili (51.000.000 euro comprensivi degli oneri di gestione). L'INPS prevede che nel momento in cui i datori di lavoro avranno utilizzato l'80% di queste risorse, verranno sospese le nuove iscrizioni alla Banca dati da parte dei lavoratori.

	Inoltre, all'avvicinarsi dell'esaurimento delle risorse, l'INPS interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro dandone immediata comunicazione. I datori di lavoro, in particolare, vengono ammessi a beneficiare dell'incentivo, nei limiti delle risorse disponibili, in base all'ordine cronologico di ricezione della richiesta telematica da parte dell'INPS (art. 2 e 3 del DM). Diversamente non assume rilievo, ai fini dell'ammissione al beneficio, l'ordine cronologico di iscrizione del lavoratore alla Banca dati, fermo restando che l'iscrizione deve già essere stata effettuata al momento dell'assunzione da parte del datore di lavoro. All'interno del Cassetto previdenziale, l'INPS ha fornito questa ulteriore precisazione: «In sede di prima applicazione, le richieste saranno definite - e, se ne ricorrono i presupposti di legge, accolte - entro il 5 ottobre»
Richiesta e autorizzazione	La richiesta dell'incentivo deve avvenire, dopo avere effettuato l'assunzione del lavoratore iscritto alla Banca dati, con le seguenti modalità: • da parte del datore di lavoro oppure di un suo rappresentante espressamente delegato; • attraverso un modulo telematico disponibile all'interno della sezione «Istanze on-line» del Cassetto previdenziale aziende, all'interno dell'area riservata dei Servizi on line per Aziende, consulenti e professionisti del sito http://www.inps.it/. Entro il giorno successivo all'invio telematico dell'istanza, l'INPS attribuisce alla posizione contributiva interessata uno specifico Codice di autorizzazione. Inoltre, all'interno del Cassetto previdenziale aziendale, nella sezione «Istanze on-line», è possibile consultare l'esito della richiesta. I dettagli relativi alla procedura telematica per: 1. verificare, prima dell'assunzione, l'iscrizione del lavoratore alla Banca dati; 2. inviare il modulo telematico di richiesta dell'incentivo; 3. visualizzare e consultare l'esito delle richieste trasmesse; sono illustrati dall'INPS nel manuale «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori - Guida alla procedura di richiesta dell'incentivo all'assunzione» (allegato n. 4 alla circolare n. 115/2011 e disponibile in allegato)
Fruizione	La fruizione dell'incentivo avviene tramite conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro all'interno della denuncia Uniemens. L'INPS dispone, inoltre, che il beneficio debba essere fruito, fino al raggiungimento dei 5.000 euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nello stesso mese dal lavoratore e ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Con successivo messaggio, l'INPS comunicherà il Codice di autorizzazione che individua questo incentivo e le modalità concrete per l'esposizione dell'incentivo nella denuncia Uniemens. Regolarità contributiva Infine, in assenza di esplicite previsioni nella circolare n. 115/2011 in esame, si ritiene che l'incentivo in esame rientri nella definizione di «benefici normativi e contributivi» del comma 1175 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Ne consegue che per poter concretamente usufruire di questo incentivo, i datori di lavoro che ne possiedono i requisiti e che siano stati autorizzati dall'INPS, devono essere anche in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC "interno" o "virtuale")
Controlli	L'INPS verifica l'esistenza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale, in capo a lavoratori e datori di lavoro, anche tramite controlli a campione. L'Istituto effettua, inoltre, il recupero di benefici non dovuti percepiti da datori di lavoro che non ne avessero diritto